

COMUNE DI MASSA LOMBARDA

Provincia di Ravenna

Id. 297100

Fascicolo n. /

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 25 del 28/03/2014

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: INCARICO AGLI AVVOCATI MARIANO ROSSETTI E DANIELE VICOLI PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 599/2010 RGNR PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/3/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 e i relativi allegati;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27/3/2014 è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27/3/2014 è stato approvato il prelievo dal fondo di riserva per finanziare l'incarico in oggetto;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la delibera n. 39 del 27/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la giunta comunale ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 599/2010 RGNR pendente presso il Tribunale di Bologna, per le motivazioni espresse nello stesso atto, dando mandato al responsabile Servizio Affari Generali di formalizzare l'incarico agli avvocati Mariano Rossetti e Daniele Vicoli del Foro di Bologna;

Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale (visto il curriculum presentato dai due avvocati) che della congruità della spesa, ammontante a 4.719,60 euro, oltre CPA 4%, più IVA per complessivi 5.988,23 euro (come da preventivo presentato dai professionisti sopra indicati), rientrando detta spesa al di sotto dell'importo tariffario e considerato che tale somma verrà corrisposta, secondo quanto indicato nel preventivo, unitariamente ai due professionisti;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;

- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000."*;

- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;

- essendo l'importo inferiore ad € 20.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato atto pertanto che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

- il presente incarico rientra tra gli incarichi esterni da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Visti:

- l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto;
- il regolamento generale di organizzazione;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;

DETERMINA

- di incaricare gli Avvocati Mariano Rossetti e Daniele Vicoli del Foro di Bologna per i motivi ed i fini di cui in premessa, per la costituzione quale parte civile del Comune di Massa Lombarda nel procedimento penale n. 599/2010 RGNR pendente presso il Tribunale di Bologna;
- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web del Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi esterni da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;
 - il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti;

- di impegnare la spesa di € 5.988,23 sul bilancio 2014 come da allegata tabella, dando atto che l'importo potrà subire variazioni in relazione all'effettivo svolgimento del processo, secondo quanto definito nel preventivo presentato dai due Avvocati:

| TIPO | CODICE DI BILANCIO | DESCRIZIONE IMPEGNO | DESCRIZIONE SOGGETTO | NUMERO | IMPORTO | CODICE INVEST |
|------|--|--|--|------------|------------|---------------|
| IMP | Tit:1- Miss:01- Prog:02- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.999/ Cap:3010MA - Art:3070 - Cdr:CDR009 - Cdg:003 | INCARICO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROC.PENALE 599/2010 TRIBUNALE DI BOLOGNA | STUDIO LEGALE AVV. MARIANO ROSSETTI,028963512 08 ,VIA DEGLI AGRESTI 2,40100,BOLOGNA,B O,, IBAN: IT | 2014/300/1 | € 5.988,23 | . |

Massa Lombarda, 28/03/2014

IL DIRIGENTE/
Il Responsabile del Servizio
Paolo Cantagalli